



COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA RISORSE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 8400/2013 DEL 15/05/2013 - N. 1782 DEL 25/08/2013 RESPONSABILE BORGATTI/COM

OGGETTO:

APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR IN LOCALITÀ LA GUARDA 25/1

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL LOCALE SITO IN VIA DELLA GUARDA N°25/1 LOIANO (BO)

1 - OGGETTO

- a) oggetto della concessione è il servizio di gestione del Bar sito nella frazione della Guarda - Loiano - Via della Guarda, 25/1 ;
- b) per l'erogazione e la prestazione dei servizi, il soggetto appaltatore avrà a disposizione i locali per una superficie complessiva di mq 51.14 + terrazzino mq 27.72 foglio 7 mappale 597;
- c) i locali vengono dati in concessione nello stato di fatto in cui si trovano provvisti delle dotazioni/attrezzature riportate nell'allegato elenco contraddistinto dal N. 1.

2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71 "requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali" del D. L.vo n. 59 del 26/03/2010;

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,*

Via Roma, 55 C.A.P.40050

C.F. 80008290373 P.IVA.: 00701921207

www.loiano.eu comune.loiano@cert.provincia.bo.it

☎ 051 6545246 ☎ 051 6543638



COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA RISORSE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 46800/2019 DEL 15/05/2019 - N. 4718/2019 RESPONSABILE BORGATTI/COM

d) il servizio bar dovrà essere svolto a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti, sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle procedure gestionali richieste, delle garanzie igienico nonché delle garanzie di continuità del servizio. Dovranno essere bevande e generi alimentari ad alto grado di commerciabilità e regolarmente ammessi dalle vigenti norme in materia di igiene alimentare. Per tutti i prodotti somministrati dovranno essere chiaramente indicati ed esposti ingredienti e prezzi.

e) il concessionario, a propria cura e spese, deve dotare i locali delle attrezzature ed arredi necessari per lo svolgimento dell'attività;

f) eventuali interventi edilizi ordinari e straordinari devono essere preventivamente comunicati al Comune e potranno essere effettuati previo nulla osta dello stesso;

g) al termine della concessione i locali torneranno nella piena disponibilità del Comune ivi comprese le eventuali migliorie. Il concessionario potrà asportare esclusivamente gli arredi e le attrezzature di sua proprietà.

4 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore è tenuto a :

- ottenere a propria cura e spesa prima dell'inizio dell'attività, tutte le autorizzazioni che a norma di legge e di regolamenti sono previste per l'espletamento del servizio.
- dotare il servizio di tutti gli allestimenti e le attrezzature necessarie, nel rispetto della normativa igienico sanitaria.
- provvedere a propria cura e spese, all'attivazione e/o voltura delle utenze ed alle relative spese di consumo (energia elettrica, acqua, gas, telefono, TARES).
- condurre l'esercizio con decoro e secondo le disposizioni che il Comune di Loiano prescriverà gestendo i servizi oggetto della presente concessione e le connesse attività con la massima diligenza e responsabilità in modo che l'esercizio avvenga ordinatamente e secondo le buone regole di conduzione e sempre nell'ambito del pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
- non adibire i locali destinati all'attività oggetto del presente affidamento per uso diverso da quello contrattuale.
- provvedere alle pulizie dei locali e delle attrezzature, conservando nel massimo ordine i locali assegnati.
- commercializzare prodotti e generi alimentari di consumo che dovranno essere di ottima qualità e completamente rispondenti alle disposizioni di legge in materia.
- provvedere a proprie spese, verificata l'efficienza alla consegna, all'ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali dati in uso dall'Amministrazione Comunale, per tutta la durata della concessione, dotandosi delle necessarie autorizzazioni.
- pagamento del canone concessionario nella misura offerta in sede di gara.

6 - PAGAMENTI

a) il corrispettivo relativo al canone annuo offerto in sede di gara sarà soggetto ad un



COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA RISORSE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 48/2014/SETT. 10/11 - N. 1788/2014/RESPONSABILE BUDGETARIO

aumento annuo secondo gli indici rilevati dall'ISTAT e dovrà essere versato alla Tesoreria del Comune di Loiano in due rate semestrali di pari importo scadenti rispettivamente il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno. Il primo anno di convenzione il pagamento sarà unico in data 30 settembre.

b) il pagamento del canone decorre dalla data di sottoscrizione del contratto;

c) in caso di ritardo nel versamento, sarà applicato l'interesse di mora nella misura del tasso legale vigente per tempo, salvo rivalsa, in caso di ulteriore ritardo, sulla cauzione di cui all'art. 10 del presente capitolato e fatta salva la risoluzione del contratto.

7 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente affidamento ed ogni forma di subappalto/subconcessione totale o parziale, pena l'immediata risoluzione del contratto.

8 - RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario solleva il Comune di Loiano da ogni qualsivoglia responsabilità in merito a danni di qualsiasi genere e natura che possano derivare dalle persone e dalle cose in seguito all'esplicazione del servizio ed all'uso dei vani delle attrezzature concessi.

Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia, che possa derivare per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dalla cauzione presentata dal gestore e in ogni caso da questo rimborsate. Il gestore è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione comunale che verso i terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è altresì responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti (ove vi siano) e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.

Il gestore si assume il rischio dei danni derivanti da incendio ed altri danni ai beni e/o per responsabilità civili.

Il gestore dovrà quindi produrre idonee polizze assicurative, stipulate con compagnie assicuratrici di primaria importanza, a copertura dei rischi sopra elencati.

Tali polizze dovranno prevedere:

- un capitale / massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 per danni a cose;
- un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 per ciascun danno a Persone.

La copertura assicurativa dovrà tutelare la responsabilità civile derivante al gestore dell'esercizio dell'attività oggetto della convenzione, compreso:

- la proprietà e/o la conduzione a qualunque titolo dei beni inerenti l'attività, sia mobili che immobili e loro pertinenze, anche dell'Ente;



COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA RISORSE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 46/2014/SETT. PRODUTTIVE - N. 47/2014/SETT. PRODUTTIVE

- la sottrazione distribuzione o deterioramento delle cose consegnate e non di proprietà degli utenti dei servizi erogati;
- la somministrazione e smercio di cibi e bevande, compresi i danni dovuti a vizio originario del prodotto per i generi di propria produzione.

9 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario è tenuto a prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari al 20% dell'importo complessivo della concessione, attestante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, scadente sei mesi dopo la data di scadenza dell'atto di concessione oppure mediante versamento sul c/c "Depositi Cauzionali" intestato al Comune di Loiano presso EmilBanca codice IBAN IT 41 B 07072 02404 052000102011, che verrà restituito decorsi sei mesi dal termine del contratto previa riconsegna dell'immobile e completa estinzione degli importi dovuti.

10 - SPESE

Tutte le spese relative alla stipula del contratto in oggetto sono a carico del soggetto aggiudicatario, comprese le spese di rogito dell'ufficio segreteria, di bollo e gli atti necessari per ottenere le autorizzazioni per lo svolgimento della concessione del servizio.

11 - PENALITA'

a) in caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R., assegnando al soggetto affidatario un termine perentorio di 10 giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.

b) nel caso in cui il concessionario non contro-deduca nel termine assegnato oppure non fornisca elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata una penale - variabile da € 50,00 a € 500,00 - che sarà commisurata in rapporto alla gravità dell'inadempienza rilevata.

12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

a) il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata AR, assegnando al soggetto affidatario un termine perentorio di 10 giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l'addebito dell'eventuale danno subito dal Comune, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività
- mancato inizio attività entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto

